



CITTÀ DI BORGARO TORINESE

PROVINCIA di TORINO

Piazza Vittorio veneto n° 12 – 10071 Borgaro Torinese

www.comune.borgaro-torinese.to.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale del 28.06.2001 , n. 41

Modificato con delibera di Consiglio Comunale del 20.12.02, n. 82

Approvato definitivamente con delibera di Consiglio Comunale del 25.07.2002, n.57

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Finalità del presente regolamento

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 05 febbraio 1997, n.22 e s.m.i. al fine di stabilire:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art.18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97.
- g) determinare le sanzioni amministrative da applicare in occasione del mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.

Art. 2 - Campo di applicazione del presente regolamento

Ove non diversamente specificato nell'articolato le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

- a) per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
- b) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché il perseguimento degli obiettivi di cui alle lett. a) e d) dell'art. 1 del presente regolamento, all'intero territorio comunale.

Art. 3 - Definizioni

In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

conferimento: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato.

raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;

recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti di cui all'art. 6 lett. m D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;

bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area ai sensi del D.M. 471/99 e s.m.i.;

messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanenti ai sensi del D.M. 471/99 e s.m.i.;

compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi

compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;

trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;

spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade;

isole ecologiche: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;

Piattaforme ecologiche attrezzate: aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;

frazione organica: i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati;

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità e in rifiuti pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) , assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del presente regolamento.
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono rifiuti pericolosi:

- a) i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97 e s.m.i..

Art. 5 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. Fino alla data di attuazione delle disposizioni di cui agli art. 18, comma 2, lett. d), e 21, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 22/97 sono considerati rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti:

1. imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
2. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
4. accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
5. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
6. paglia e prodotti di paglia;
7. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
8. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
9. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
10. feltri e tessuti non tessuti;
11. pelle e similpelle;
12. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
13. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
14. rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento di uso comune provenienti da fabbricati;
15. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
16. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
17. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
18. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
19. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
20. nastri abrasivi;
21. cavi e materiale elettrico in genere;
22. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
23. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio

scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

24. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
25. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
26. accessori per l'informatica (videoterminali, computer, stampanti)

2. I rifiuti sopra elencati e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg/mq ovvero 0,1 mc al mq;

3. I rifiuti speciali non pericolosi assimilati restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento rifiuti e le attività che producono tali rifiuti restano assoggettate alla relativa tariffa.

Art. 6 - Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) le acque di scarico ed i rifiuti allo stato liquido, esclusi quelli individuati all'art.43 del presente regolamento;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) Soppresso a seguito dell'art. 1 D.Lgs. 08/11/97 n. 389
- g) le attività di recupero di cui all'allegato C) del D.Lgs.22/97 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.

Art. 7 - Competenze del Comune

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e dell'articolo 23 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. (Ambiti territoriali ottimali).

2. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, perseguendo gli obiettivi di cui all'art.1.

3. E', inoltre, di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97 e del D.M. n. 471/99.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione

delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Provincia ed altri Enti competenti tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. Il Comune, o il Consorzio, o il Gestore del Servizio con finalità di smaltimento dei rifiuti e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 e s.m.i., le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio,
- b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti specificando le operazioni svolte, le tipologie e le quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno,
- c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti,
- d) i dati relativi alla raccolta differenziata.

Art. 8 - Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B del D.Lgs.22/97 e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità.

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del D.Lgs. 22/97.

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nel caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 del D.Lgs. 22/97 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

Art. 9 - Divieti di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 50 e 51 del D.Lgs. 22/97 e dell'art.

51 del presente regolamento, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Art. 10 - Norme generali per l'utenza

1. I rifiuti devono essere conferiti, con le modalità previste dal presente Regolamento, a cura del produttore, il quale è tenuto alla loro conservazione in modo da evitare la loro dispersione, la propagazione di esalazioni moleste e l'accesso da parte di randagi.
2. E' vietato l'abbandono di ogni genere di rifiuto urbano all'esterno degli appositi cassonetti e contenitori.
3. E' vietato il conferimento di liquidi di ogni genere nei cassonetti.
4. Chiunque violi qualsiasi norma prevista nel presente regolamento è soggetto all'applicazione delle sanzioni previste all'art. 51, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.

TITOLO II - GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 11 - Principi fondamentali

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si conforma ai seguenti principi:

- a) Essere ispirato al principio di uguaglianza del diritto dei cittadini;
- b) Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) Ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) Garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) Garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi degli art. 8 e 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 12 - Forme di gestione

1. Le attività di gestione dei rifiuti vengono esplicate dal Comune mediante il Gestore del servizio.

2. Il ciclo della gestione dei rifiuti è costituito dalle seguenti attività:

- a) Eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
- b) Conferimento da parte del produttore e del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
- c) Raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta servita,
- d) Spazzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal presente regolamento;
- e) Trasporto effettuato con idonei automezzi in osservanza alle norme igienico - sanitarie vigenti;
- f) Smaltimento, riutilizzo, riciclo e recupero come previsto dal D.Lgs. 22/97 e s.m.i..

Art. 13 - Gestione del servizio tramite il gestore del servizio

1. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai quali è fatto obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standard fissati dal presente regolamento.

2. Ogni altro rapporto tra il Comune e il Gestore del servizio è regolato da specifico Contratto di Servizio.

TITOLO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ESTERNI

CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI A SMALTIMENTO

Art. 14 - Definizione

1. Dalla classificazione generale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, ai fini dell'attuazione del presente regolamento si distinguono i rifiuti urbani interni quali:

- a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
- b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.

2. Il Comune, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi della vigente normativa;
- b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) opportunità di carattere economico - produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

3. Il Comune e il Gestore del servizio attiveranno le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia e al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

Art. 15 - Conferimento

1. La detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso essendo vietato l'utilizzo di eventuali canne di caduta, ovvero l'esposizione agli agenti atmosferici di tali rifiuti.
2. I rifiuti, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.
3. E' vietato l'incendio di rifiuti sia in area pubblica che privata.
4. E' inoltre vietato rovesciare e danneggiare in alcun modo i qualsiasi contenitore, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'ente gestore.

1. Rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani:

- a) Il conferimento dei rifiuti cui al punto 1.a) e 1.b) del precedente art. 14 deve avvenire esclusivamente mediante i contenitori del sistema di raccolta messi a disposizione dal Gestore del Servizio, nel rispetto dei parametri qualitativi/quantitativi previsti nel contratto di servizio, ubicati ad una distanza massima di MT. 150 dall'immobile soggetto a tassazione; la distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.
- b) E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti. All'interno dei centri abitati la collocazione e l'eventuale successivo spostamento dei cassonetti e degli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti sono attuati nel rispetto delle esigenze di fluidità e sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e nel rispetto delle modalità organizzative ed operative del servizio di raccolta.
- c) Non possono essere conferiti nei contenitori insieme ai rifiuti urbani ed assimilati i seguenti rifiuti:
- rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia.
 - rifiuti urbani ingombranti
 - rifiuti urbani pericolosi
 - rifiuti speciali pericolosi
 - gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.)
 - sostanze liquide
 - materiali accesi
 - materiali metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
- d) E' fatto divieto assoluto di parcheggiare gli autoveicoli di fronte ai contenitori predisposti per la raccolta ed a meno di 1 metro dai lati degli stessi. E' altresì vietato parcheggiare sugli spazi di delimitazione ancorché il contenitore non sia presente.
- e) Nella raccolta mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume e, comunque, devono essere sempre inseriti all'interno dei cassonetti e non abbandonati al di fuori degli stessi; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili ben chiusi per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.
- f) E' vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e altri contenitori posti in opera dal gestore del servizio.

2. Rifiuti urbani interni ingombranti

I seguenti rifiuti ingombranti di origine domestica:

A) Rifiuti urbani interni, domestici anche ingombranti e assimilati RSU non pericolosi:

1. ingombranti vari
2. beni durevoli per uso domestico, elettrodomestici

B) Rifiuti provenienti da attività del “fai da te domestico” come:

1. oli minerali esausti
2. accumulatori al piombo
3. pneumatici

C)Altri rifiuti con gestione differenziata

1. oli vegetali esausti
 2. piccoli elettrodomestici
- sono conferiti e asportati secondo le seguenti modalità:

- Attraverso l’uso della piattaforma ecologica i cui orari di accesso risultano determinati dall’Amministrazione Comunale, opportunamente pubblicizzati.
- Richiedendo il conferimento diretto al Gestore del servizio, concordando con lo stesso le modalità del ritiro (tipo di rifiuto, quantitativo da ritirare, luogo). I materiali dovranno essere posizionati al piano terreno in prossimità dell’ingresso, all’interno della proprietà, nel giorno e orario programmato, salvo deroghe concordate col Gestore. E’ vietato l’abbandono di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico.

3. Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi di cui al codice CER 20 dell’allegato D del D.Lgs. 22/97 sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

- a) Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori posti all’interno dei pubblici esercizi che ne effettuano la vendita e/o presso la piattaforma ecologica.
- b) I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati presso le farmacie.
- c) Gli altri rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti dagli utenti stessi negli appositi contenitori presso le stazioni di conferimento.

Art. 16 - Raccolta**1. Individuazione**

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto nell’ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove il gestore del servizio è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio, entro i seguenti limiti:

- lato ovest: sponde del torrente Stura
- lato est: tutta Via Rivarolo e vie traverse
- lato nord: confine con il Comune di Caselle
- lato sud : Comune di Torino comprese le Strada del Francese, Via Emilia , Via Cellini.

2. Sistemi di raccolta

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è organizzato nel capoluogo, nelle frazioni, nei centri abitati, negli insediamenti sparsi, e nei centri commerciali e produttivi integrati, con appositi

cassonetti o bidoni ovvero con altri contenitori.

3. Dotazione di cassonetti e bidoni

- a) La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita. Il numero dei contenitori sul territorio potrà essere determinato, in base alla tipologia di servizio che verrà attuata: ad esempio le raccolte porta a porta comporteranno la riduzione dei contenitori su strada;
- b) I cassonetti sono sistemati dal Gestore del servizio di norma sul suolo pubblico in apposite piazzole per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della strada.
- c) Al fine di razionalizzare il servizio di raccolta rifiuti nei tratti di strada molto corti o vicoli di dimensioni ridotte o in situazioni comunque che costringano i mezzi addetti allo svuotamento dei cassonetti ad effettuare manovre difficoltose per raggiungere i cassonetti da svuotare, questi verranno collocati in zone più facilmente raggiungibili.
- d) I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che permetta una rapida ed efficace pulizia. Devono essere dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente, nel rispetto del codice della strada, e di istruzioni d'uso.
- e) I bidoni o gli altri contenitori simili, sono sistemati lungo le strade esterne in spazi opportunamente scelti, in modo tale da non intralciare la circolazione.
- f) Per particolari esigenze di servizio, i contenitori potranno essere sistemati all'interno di proprietà private nella posizione più idonea concordata fra il gestore del servizio e l'utenza. In tal caso manutenzione e la pulizia di tali contenitori sarà a carico dell'utenza.
- g) E' vietato spostare i contenitori dalle posizioni individuate dal gestore del servizio.

4. Raccolta assimilati

I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 5 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal suddetto gestore, con il consenso del Comune. I produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani che hanno necessità di organizzare le raccolte personalizzate al di fuori del circuito di raccolta su suolo pubblico, dovranno concordare le relative tariffe col gestore del servizio.

Art. 17 - Pulizia e disinfezione dei contenitori

1. Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio nonché al loro lavaggio, alla disinfezione periodica, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Il Gestore del servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 18 - Periodicità della raccolta

1. In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone

in giorni fissi prestabiliti come riportato dal contratto di servizio.

Art. 19 - Divieto di accesso nelle proprietà private

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di raccolta di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, fatto salvo per le operazioni previste dal precedente art. 15, punto 2. In tal caso l'utente dovrà garantire l'accesso alla proprietà.

2. Il Comune e il gestore del servizio in ogni caso non assumono alcuna responsabilità in dipendenza di tale accesso fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 20 - Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del presente regolamento.

2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 21 - Definizione

1. Per i rifiuti urbani esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o sulle rive dei corsi d'acqua;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Art. 22 - Raccolta, spazzamento e trattamento

1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal gestore del servizio entro il perimetro definito nell'art. 16 punto 1 del presente regolamento.

2. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente:

- a) le strade e piazze classificabili comunali (esclusi portici, marciapiedi) classificate come comunali ai sensi del Codice della Strada e le nuove strade comunali;
- b) i tratti urbanizzati di strade statali e provinciali.

3. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti interni:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbanizzati delle strade provinciali e statali
- b) le piazze
- c) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade
- d) i percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus
- e) le aiuole, parchi urbani, i giardini e le aree verdi.

Art. 23 - Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre le aree da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico. Il loro funzionamento è consentito solo dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

Art. 24 - Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede alla manutenzione e alla sostituzione dei sacchi dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

Art. 25 - Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità: tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani o se per natura e qualità nei contenitori predisposti per la raccolta differenziata.

Art. 26 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso apposite piazzole che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione Comunale in piazze ed aree verdi cittadine.

Art. 27 - Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, in particolare materiali leggeri, e conferirli, dopo avere ridotto al minimo il volume, in appositi contenitori predisposti e gestiti dal Gestore del servizio di raccolta.

Art. 28 - Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Art. 29 - Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna- park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc...o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando al programma delle iniziative le aree che si intendono effettivamente occupare e le necessità relative alla gestione dei rifiuti prodotti. Tali soggetti dovranno provvedere alla raccolta dei rifiuti derivanti dall'occupazione e conferirli, dopo avere ridotto al minimo il volume, in appositi contenitori predisposti e gestiti dal Gestore del Servizio di raccolta.

3. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi di potenziamento del servizio o l'impegno straordinario richiesti al Gestore del Servizio relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

Art. 30 – Attività commerciali e artigianali.

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

3. Per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) devono provvedere alla costante pulizia dell'area antistante la propria attività indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato il servizio di igiene urbana della rispettiva via o piazza essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti dichiarati urbani. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

Art. 31 - Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

2. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita,...).

Art. 32 – Pulizia aree private

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di igiene, tutti i luoghi privati in vista al pubblico, i portici, i cortili, le scale, le tettoie di magazzini e dei cortili, i giardini, le aiuole ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono a cura dei proprietari o degli inquilini essere mantenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

2. I proprietari dei terreni confinanti con il suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recintare solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi possa liberamente o facilmente effettuare scarico di rifiuti o altro materiale. La stessa disposizione potrà essere estesa dall'Amministrazione Comunale anche a qualunque altra zona del territorio, quando ciò sia necessario al decoro e o sia necessario nel pubblico interesse.

3. I proprietari dei fabbricati hanno in oltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta.

Art. 33 - Asporto degli scarichi abusivi

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli a proprie spese nei modi previsti dal presente regolamento.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il servizio pubblico eseguirà i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

Art. 34 - Sgombero della neve

1. In caso di nevicate il Gestore del Servizio provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

- rimozione e sgombero della neve nelle sedi stradali pubbliche carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- lo spargimento di cloruri o di miscele criodrauliche per dissolvere neve o ghiaccio nelle sedi stradali pubbliche carreggiabili.

2. E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

La pulizia dei passi carrai eventualmente occlusi a seguito della spalatura della neve da strade pubbliche dovrà essere effettuata dagli utilizzatori del passo carraio stesso.

CAPO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 35 - Rifiuti sanitari

1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato con contenitori idonei in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a 200 litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni;

2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento;

3. Le operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti sanitari sono sottoposte alle disposizioni di cui al DM n. 219/2000 "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art.45 D.Lgs 22/97".

Art. 36 - Oli e grassi esausti di origine vegetale ed animale

1. Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, a decorrere dalla data della sua attivazione, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati da Consorzio stesso.

2. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Art. 37 - Rifiuti di beni in polietilene

Chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, a decorrere dalla data della sua attivazione, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio stesso.

Art. 38 - Rifiuti speciali

1. I produttori dei rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 5 del presente regolamento), sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/1997 e s.m.i., nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

2. Qualora il Gestore del Servizio possa assicurare con la sua organizzazione il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'art.7, 3° comma del D.Lgs 22/97 e s.m.i., il produttore potrà consegnarli al Gestore stesso, tramite apposita convenzione.

3. E' fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali di provvedere a sue spese allo smaltimento.

Art. 39 - Rifiuti cimiteriali

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.

2. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria", alle successive circolari del Ministero della Sanità ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel capo della polizia mortuaria.

3. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) Ordinaria attività cimiteriale;
- b) Esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) Esumazioni ed estumulazioni straordinarie;

4. Nei rifiuti di cui alla lettera a) del comma 3 rientrano in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli

uffici e delle strutture annesse. Essi sono urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'esterno del cimitero oppure separati se si tratta di materiale differenziabile.

5. Relativamente ai precedenti punti b) e c) che originano rifiuti metallici, pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno del cimitero.

6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso; i mezzi e i contenitori devono essere puliti.

7. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato D.P.R. 285 del 1990.

Art. 40 - Rifiuti inerti

1. Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nell'art. 7, 3° comma, lett. b) del D.Lgs. 22/97 :

- a) i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- b) gli sfridi di materiali da costruzione;
- c) i materiali ceramici cotti;
- d) i vetri di tutti i tipi;
- e) le rocce e materiali litoidi da costruzione.

2. Questi rifiuti possono essere utilizzati per costruzioni di piazzali, strade interne e come eventuale materiale di copertura in discariche di altro tipo o essere depositati nelle discariche di 2^a categoria di tipo A, autorizzate.

3. Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare copia del contratto con una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti ovvero al loro recupero oppure un'auto dichiarazione di riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere., ai sensi dell'art. 3 della legge 121/97 con le modifiche ed integrazioni dell'art. 45 del D.P.R.N. 445/2000 unitamente a copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore ovvero con la firma autenticata nei modi di legge.

Art. 41 - Rifiuti pericolosi

1. Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate, e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

2. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di

nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

Art. 42 - Rifiuti di amianto

1. Il presente regolamento si applica anche ai rifiuti raccolti in ambito urbano contenenti amianto.

2. I rifiuti di amianto ai sensi del D.Lgs.22/97 e s.m.i. devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata. Tali rifiuti pertanto non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento né essere destinati ad eventuali recuperi, ricicli, riutilizzi.

3. E' consentito lo smaltimento in discarica di seconda categoria di tipo A dei rifiuti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoidi purché tali rifiuti siano classificati come rifiuti speciali non pericolosi.

4. Lo smaltimento dei rifiuti di amianto è ammesso in discariche di tipo B per i rifiuti che contengono polveri e fibre libere in concentrazioni inferiori a 10.000 mg/kg.

5. Lo smaltimento di amianto è ammesso in discariche di tipo C.

CAPO IV - GESTIONE DI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Art. 43 - Conferimento ai fini della raccolta differenziata di materiali destinati al recupero

1. Il Comune ha l'obiettivo di raggiungere entro i termini fissati dal D.Lgs. 22/97 determinate percentuali di raccolta differenziata dei propri rifiuti, per permettere il riciclo ai fini della produzione di nuovi beni e di energia.

2. Devono essere raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti:

A) Rifiuti urbani interni, domestici anche ingombranti e assimilati RSU, non pericolosi

A1) beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria, ecc...)

A2) contenitori per liquidi in alluminio

A3) indumenti

A4) frazione umida (scarti cucina e attività di ristorazione, scarti di attività orto-frutta, ecc...)

A5) carta

A6) plastica

A7) vetro

B) Rifiuti urbani esterni

B1) rifiuti vegetali (potature sfalci e foglie)

C) Rifiuti urbani pericolosi

C1) pile

C2) farmaci

D) Rifiuti provenienti da attività del “fai da te domestico”

D1) oli minerali esausti

D2) accumulatori al piombo

D3) pneumatici

D4) rottami ferrosi

E) Rifiuti di imballaggio

E1) carta

E2) plastica

E3) vetro

E4) alluminio

E5) tessuti

F) Altri rifiuti con gestione differenziata

F1) teli plastici di uso agricolo (serre, pacciamature)

F2) oli e grassi esausti di origine vegetale ed animale

F3) piccoli elettrodomestici

3. E' vietato conferire il materiale oggetto di specifica raccolta differenziata nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati.

4. Le frazioni di rifiuti per le quali è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità previste dal gestore del servizio come di seguito specificato:

- a) Di norma ad ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore di colore specifico e riportante la scritta del residuo al quale è destinato, in modo da agevolare il conferimento.
- b) Il conferimento di detti rifiuti deve avvenire presso i contenitori e i punti di raccolta appositamente istituiti.
- c) E' altresì vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato.

5. Chiunque violi gli obblighi del presente articolo è soggetto all'applicazione delle sanzioni previste all'art. 51 del presente regolamento.

Art. 44 - Raccolta differenziata di organico, carta, vetro, stracci, plastica, lattine.

1. I rifiuti quali organico, carta, vetro, stracci, plastica e lattine devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal gestore del servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa anche nelle sue variazioni stagionali e della quantità di rifiuti prodotta e, ove possibile, posizionati nei pressi dei contenitori per i rifiuti urbani interni.

2. I contenitori per la raccolta differenziata possono essere sistemati a cura del gestore del servizio all'esterno delle scuole, uffici pubblici, presso supermercati, centri direzionali, ristoranti, stazioni e in genere all'esterno di luoghi in cui si producano i rifiuti in questione in quantità ragguardevole.

3. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferite a cura degli utenti. E' vietato depositare i materiali all'esterno dei contenitori.

4. La raccolta avviene con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo di normali quantitativi da parte dell'utente.

5. I contenitori devono essere lavati e disinfettati periodicamente.

Art. 45 - Raccolta differenziata di cartone

a) La raccolta prevede il ritiro di cartone di qualsiasi tipo, proveniente da imballaggi, purché pulito e asciutto.

b) Il cartone conferito dovrà essere ridotto il più possibile di volume (es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattite le varie componenti) e legato in balle o pacchetti.

c) Il Servizio potrà prevedere forme diverse di raccolta, nel qual caso modalità e tempi saranno resi noti con apposito avviso e opportuni mezzi di informazione.

d) Nei casi di produttori di grosse partite di cartone impossibilitati a conferirlo nel normale circuito di raccolta con le modalità di cui ai commi precedenti, la raccolta potrà essere effettuata con apposito servizio a domicilio, secondo modalità e tariffe decise dal Gestore del servizio.

Art. 46 - Ramaglie e sfalci provenienti da aree verdi pubbliche e private

1. Chiunque produca rifiuti derivanti dalla potatura di alberi, ramaglie e sfalci di erbe provenienti da aree pubbliche o private, purché non inquinati da altre sostanze, deve conferirli agli specifici centri di raccolta.

2. Qualora il quantitativo prodotto sia limitato per cui sia possibile conferirlo nel normale circuito di raccolta differenziata, essa potrà essere effettuata con apposito servizio a domicilio, secondo modalità e tariffe decise dal Gestore del servizio.

Art. 47 - Altre forme di conferimento e potenziamento della raccolta differenziata

1. Il Comune ed il Gestore del servizio potranno, in futuro, promuovere nuove forme di raccolta differenziata ovvero ampliare quella già in essere. L'utente dovrà, anche in questi casi, attenersi alle norme del presente Regolamento ed a quelle specifiche che verranno eventualmente

emanate.

2. Tutti i materiali recuperabili separatamente non potranno più essere conferiti nei contenitori per rifiuti urbani di mano in mano che sarà attivata la specifica raccolta differenziata, adeguatamente resa nota mediante pubblici avvisi e/o ordinanze.

3. Dovranno essere istituiti da parte del Comune e dal Gestore del Servizio centri di raccolta differenziata opportunamente attrezzati e aperti al pubblico in giorni e orari prestabiliti con la presenza di personale addetto.

4. Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che si dovessero apportare per innovazione tecnologica o potenziamento del servizio, saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata, che rimane obbligata a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento, pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 51

TITOLO IV - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 48 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

a) **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore o all'utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) **Imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) **Imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) **Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

e) **Rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. esclusi i residui della produzione;

f) **Gestione dei rifiuti di imballaggio:** le attività di gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 22/97

g) **Prevenzione:** riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

h) **Riutilizzo:** qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

i) **Riciclaggio:** trattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di

energia;

l) **Recupero dei rifiuti generati da imballaggi:** tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;

m) **Smaltimento:** tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al D.Lgs 22/97;

n) **Operatori economici:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;

o) **Produttori:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

p) **Utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

q) **Consumatore:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

Art. 49 - Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

1. I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti al rispetto degli adempimenti previsti dagli artt.36, 37, 38 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. relativamente alla corretta gestione dei rifiuti da imballaggio.

2. I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabili in base al principio europeo "chi inquina paga" per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto, secondo il principio della responsabilità condivisa, in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il gestore del servizio ritira.

3. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti:

4. I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo;

5. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

- a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

TITOLO V - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 50 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D.Lgs. 22/97 e s.m.i., dalle norme regionali in materia di rifiuti, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di Polizia Urbana e Igiene.

Art. 51 – Accertamenti e regime sanzionatorio

Fermo restando quanto previsto dall'art.14 e dal Titolo V, Capo I del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. le sanzioni al presente Regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito indicati a norma e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche.

Riferimento	Violazione	Casistica	Sanzione in €	
			minima	massima
Art. 9, 15, 24,25	Scarico ed abbandono di rifiuti in area pubblica o privata	rifiuti urbani non ingombranti	25.82	154.94
		rifiuti urbani ingombranti	103.29	619,75
		rifiuti speciali non pericolosi	25.82	154.94
		rifiuti speciali pericolosi	103.29	619,75
Art. 15	Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissione di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per la raccolta differenziata)		51.65	258.23
Art. 15	Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'ente gestore		51.65	258.23

Art. 10, 15	Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'ente gestore		25.82	154.94
Art. 10, 15	Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati			
		rifiuti urbani non ingombranti	25.82	154.94
		rifiuti urbani ingombranti	103.29	619,75
		rifiuti speciali o pericolosi	103.29	619,75
Art. 15	Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'ente gestore		25.82	103.29
Art. 43, 47	Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata		25.82	154.94
Art. 48	Conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggi al servizio pubblico		25.82	154.94
Art. 30	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci		25.82	154.94
Art. 31	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione delle attività		25.82	154.94
Art. 26	Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con		25.82	154.94

	deiezioni animali			
Art. 28, 29	Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche		25.82	154.94
Art. 27	Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari e agli occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio		25.82	154.94
Art. 34	Mancato spalamento della neve dai marciapiedi da parte degli abitanti degli edifici fronteggianti la pubblica		25.82	154.94
Art.32	Contravvenzione agli obblighi di pulizia di terreni non edificati		103.29	619,75
Art. 40	Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio comunale		103.29	619,75

2. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento il Corpo di Polizia Municipale, oltre che della vigilanza igienico - sanitaria svolta dai competenti servizi dell'A.S.L. e della vigilanza ambientale svolta dall'ARPA.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 - Efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento, a seguito dell'intervenuta esecutività del provvedimento deliberativo di approvazione, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione.

Art. 53 - Rinvio ad altre predisposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 22/1997, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia e si applicano inoltre le norme dei regolamenti comunali di Igiene e di Polizia Urbana.

2. Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

Art. 54 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà a disposizione presso l'Amministrazione Comunale.

2. Il Comune, di concerto col Gestore del servizio, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Art. 55 - Disposizioni finali

Il presente regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.